

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**CONSIDERATO** che l'organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ed in particolare l'art. 74 che prevede la possibilità per l'Autorità doganale di autorizzare Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all'importazione in franchigia dai dazi di merci introdotte nel territorio unionale, per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

**TENUTO CONTO** che l'art. 76 del citato Regolamento CE 1186/2009 subordina la concessione della franchigia doganale, nelle ipotesi indicate all'art. 74 sopra citato, all'adozione di una Decisione della Commissione europea prevedendo la possibilità di sospendere i dazi all'importazione nelle ipotesi e per gli scopi previsti dal suddetto art. 74, in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

**VISTA** inoltre la Direttiva CE n. 132 del 19 ottobre 2009 del Consiglio che determina l'ambito d'applicazione dell'art. 143 lett. b) e c), della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni e in particolare l'art. 51 della citata Direttiva CE n. 132/2009, che prevede l'ammissione in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i beni importati da Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità competenti per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

**TENUTO CONTO** che l'art. 53 della Direttiva CE n. 132 del 19 ottobre 2009 subordina la concessione dell'esenzione, nelle ipotesi indicate all'art. 51 sopra citato, all'adozione di una Decisione della Commissione europea prevedendo la possibilità di sospendere il pagamento dell'IVA sulle merci importate per gli scopi previsti dal suddetto art. 51 in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L103 del 3 aprile 2020, con la quale viene concessa, a far data dal 30 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, e fatta salva la possibilità di proroga, l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, individuando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione;

**VISTA** la determinazione direttoriale n. 107042RU del 3 aprile 2020 con la quale sono state adottate misure finalizzate ad agevolare l'importazione, in esenzione da dazi ed IVA, di beni necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria e a contrastare il diffondersi del contagio;

**VISTA** la Circolare n. 19 del 9 luglio 2020 con la quale, al fine di snellire, semplificare e velocizzare il processo connesso alle suddette importazioni in esenzione, sono state introdotte nuove applicazioni informatizzate utili a sostituire le formalità, cui adempiere con modalità cartacee, previste dalla determinazione direttoriale 107042/RU, sia con riguardo all'approvazione e all'iscrizione dei soggetti in apposito Albo dei beneficiari sia per la prenotazione delle importazioni in franchigia;

**VISTA** la Decisione (UE) 2020/1101 della Commissione del 23 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L241 del 27 luglio 2020, con la quale viene prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità della summenzionata Decisione 2020/491, confermando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione;

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica delle procedure operative e all'estensione del periodo di validità per l'applicazione della esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione sulle merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19;

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

1. L'efficacia dell'esenzione dei diritti doganali prevista dalla Decisione UE n. 491/2020 è prorogata al 31 ottobre 2020.
2. A decorrere dall'adozione della presente determinazione, l'applicazione della franchigia dei dazi e dell'esenzione IVA di cui agli articoli in premessa richiamati è autorizzata nei casi e con le modalità di cui al presente atto, seguendo le procedure definite con la Circolare n. 19 del 9 luglio 2020 citata in premessa.
3. Sono ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e

## IL DIRETTORE GENERALE

per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse le importazioni effettuate da e per conto dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

4. Le esenzioni di cui al punto 3 si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci, dovendo soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/09 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all'esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.

5. L'applicazione del beneficio di cui al punto 3 è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla Decisione 2020/491 della Commissione, come specificate al punto 4.

6. Resta onere del destinatario finale delle merci importate attestare sia l'appartenenza alle categorie dei soggetti ammessi al beneficio sia la destinazione della merce importata alle finalità e con i vincoli previsti dalla Decisione UE n.491/2020; anche a tal fine le modalità operative da applicare sono quelle impartite con la citata Circolare n.19 del 9 luglio 2020.

7. Ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle Dogane preposti allo sdoganamento.

8. L'esenzione di cui alla presente determinazione è efficace per le importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020.

9. La presente determinazione sostituisce la determinazione direttoriale n. 107042RU del 3 aprile 2020 fatti salvi gli effetti prodotti.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna